

**COMUNE DI ROVATO**  
Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO                      COMUNALE                      PER  
LA CONCESSIONE                      DI  
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI                      E  
VANTAGGI ECONOMICI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5.3.2014

## **Art.1 – Principi e finalità**

- 1-Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini, i quali realizzano modi di partecipazione democratica alla vita delle Istituzioni contribuendo alla crescita della società civile.
- 2-Il Comune, pertanto, nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, valorizza la funzione dell'Associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della Comunità, come manifestazione di impegno civile e sociale, come strumento per il raggiungimento di fini di pubblico interesse.
- 3-Il Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, si impegna a sostenere le iniziative realizzate, nell'ambito del territorio comunale e senza fini di lucro, in campo culturale, sportivo, ambientale, ricreativo, sociale ed educativo, tenendo conto delle seguenti finalità :
  - promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
  - arricchire il tessuto culturale, sportivo, sociale, turistico ecc. del Comune
  - contribuire all'elevazione del livello della vita associativa locale e delle sue articolazioni pluralistiche;-accrescere il prestigio e l'immagine del Comune nell'interesse della collettività e dell'Ente che la rappresenta;
  - sostenere attività, iniziative e progetti che possano avere ricaduta positiva sullo sviluppo economico del territorio.

## **Art. 2 – Oggetto**

- 1-Con il presente Regolamento, ai sensi dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche ed integrazioni e nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, il Comune di Rovato, in riferimento alla normativa citata, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati di cui al successivo art. 5, nelle aree di intervento specificate nell'art. 6.

## **Art. 3 - Natura dei benefici**

- 1- I benefici oggetto del presente Regolamento possono articolarsi in forma di:
  - 1.contributo annuo per il sostegno della gestione ordinaria dell'attività;
  - 2.contributo finalizzato alla realizzazione di singoli eventi/manifestazioni/progetti;
  - 3.contributo per quote associative a seguito di adesione formale del Comune stesso agli obiettivi statutari dei soggetti richiedenti il beneficio;
  - 4.vantaggi economici, riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita o agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

## **Art. 4 – Tipologie escluse dal Regolamento**

- 1-Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
  - ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune ( es. nel campo dei servizi socio assistenziali e scolastici);

-ad attività, manifestazioni, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione Comunale, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria.

#### **Art. 5 - Destinatari dei benefici**

- 1-Destinatari dei benefici sono Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni ONLUS, Associazioni Culturali, Ambientaliste, Sportive, Ricreative, del Volontariato e della Promozione Sociale, ONG a scopo sociale ed umanitario, le associazioni d'arma, nonché soggetti privati considerati di particolare rilevanza, operanti nelle aree ammesse a contributo.
- 2-La costituzione ufficiale degli Enti suddetti deve risultare da Atto Costitutivo e Statuto formalmente approvati dai rispettivi organi sociali e depositati presso il Comune all'atto di iscrizione del nuovo albo.
- 3-Stante l'estrema rilevanza per l'Ente dell'attività svolta dalla Scuola d'Arti e Mestieri "F.Ricchino" e dal Civico Corpo Bandistico "L.Pezzana", il Comune riconosce la priorità di interventi economici nei confronti dei suddetti sodalizi, con possibilità di determinare, in sede di Bilancio di Previsione annuale, appositi capitoli di spesa specificatamente dedicati.

#### **Art. 6- Aree di intervento**

- 1-I contributi di cui all'art. 3 possono essere concessi dal Comune per le seguenti attività:
  - 1-attività musicali, teatrali, cinematografiche;
  - 2-attività culturali, umanistiche, scientifiche;
  - 3-attività connesse all'educazione ed all'istruzione;
  - 4-attività di promozione sportiva e ricreativa;
  - 5-attività inerenti lo sviluppo turistico ed economico del territorio;
  - 6-attività rivolte alla tutela, conoscenza e valorizzazione dell'ambiente;
  - 7-attività di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;

#### **Art. 7 - Domanda di ammissione ai benefici**

- 1-Le domande di ammissione ai benefici, sottoscritte dal legale rappresentante sul modello allegato al presente Regolamento, debbono essere presentate al Sindaco, improrogabilmente, entro il 30 marzo per quanto riguarda il contributo annuo, ed almeno 30 giorni prima della data della manifestazione o dell'inizio del progetto in tutti gli altri casi, salvo diversa indicazione del Comune.
- 2-Limitatamente ai punti 2 e 4 dell'art. 3 del presente Regolamento, in deroga al termine di cui sopra, possono essere ammesse a contributo domande pervenute oltre tale termine, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
- 3-Le domande devono essere accompagnate, in relazione al tipo di contributo richiesto, dalla seguente documentazione:
  - relazione illustrativa della programmazione annuale delle attività in caso di richiesta di contributo di cui al punto 1 dell'art. 3 del presente Regolamento;
  - relazione illustrativa e dettagliata delle manifestazioni/eventi/progetti da realizzare, con la relativa previsione di entrata e di uscita in caso di richiesta di contributo di cui al punto 2 dell'art. 3 del presente Regolamento;

4-La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

### **Art. 8 – Iscrizione al Registro delle Associazioni**

- 1-Le associazioni e gli altri organismi privati legalmente costituiti, dovranno, per poter accedere ai benefici previsti nel presente regolamento:
- chiedere l'iscrizione nell'apposito registro che sarà istituito e curato presso l'ufficio Servizi alla Persona del Comune.
  - fornire copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto o altra documentazione equipollente sulla configurazione giuridica del soggetto richiedente;
  - fornire il bilancio di previsione e il conto consuntivo regolarmente approvati dagli organi sociali;
  - una relazione con descrizione di obiettivi e attività che si intende svolgere;
  - gni altra documentazione richiesta dal Comune.
- 2-Sono esentate dall'iscrizione al Registro le Associazioni che organizzano manifestazioni/eventi/progetti di particolare rilevanza e attinenza alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 9- Criteri di valutazione**

- 1-I benefici di cui al presente Regolamento vengono assegnati alle varie iniziative/progetti/attività sulla base dei seguenti criteri:
- priorità alle associazioni che lavorano sul territorio comunale rovatese;
  - rispondenza alle finalità istituzionali espresse nella Relazione Programmatica del Comune
  - numero delle persone coinvolte nell'attività per la quale si richiede il contributo;
  - numero iscritti all'organismo che richiede il contributo;
  - numero anni di svolgimento continuativo della attività per la quale si richiede il contributo
  - numero iniziative già patrocinate o gestite in compartecipazione con il Comune
  - ricadute della attività oggetto di contributo in ambito extra territoriale
- 2-La Giunta Comunale, nella valutazione delle domande terrà conto altresì della fruizione di locali o spazi di proprietà comunale eventualmente concessi ai soggetti richiedenti.
- 3-Sono escluse dai contributi le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano volontariamente all'iniziativa.

### **Art. 10 –Assegnazione, Liquidazione e rendicontazione dei benefici**

- 1-L'assegnazione dei contributi ordinari e straordinari di importo superiore ad €. 1.000,00, di cui al presente regolamento, è disposta dalla Giunta che ne quantifica l'erogazione specificando la ragione dell'accoglimento o del diniego;
- 2-L'assegnazione dei contributi straordinari di importo sino ad €. 1.000,00 viene disposta con proprio atto (determina) dal Funzionario Responsabile competente, sentito il parere dell'Assessore di riferimento;
- 3-La liquidazione dei contributi viene effettuata dal Funzionario Responsabile competente con le seguenti modalità:

- a-contributi concessi per attività ordinaria: immediata liquidazione del 70% del contributo riconosciuto ed il saldo a seguito presentazione, entro e non oltre il mese di giugno dell'anno successivo, del Bilancio consuntivo e relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno precedente;
- b-contributi concessi per manifestazioni/eventi/ specifici: presentazione, entro 30 giorni dal loro svolgimento del rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per quanto concesso;
- 3- Tale termine non è perentorio, ma in caso di mancata rendicontazione si provvederà alla revoca del contributo.
- 4-I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà nazionale e internazionale di cui all'art. 6 punto 7), per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della rendicontazione se si tratta di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale, oppure di progetti co-finanziati promossi da altre Istituzioni od Enti Pubblici.

#### **Art.11- Utilizzazione dei contributi**

- 1-La concessione dei contributi ordinari e straordinari comporta per i soggetti richiedenti l'obbligo di realizzare puntualmente le iniziative, attività o manifestazioni programmate. I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:
- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato concesso;
  - b) non venga presentata la documentazione prescritta per quanto attiene al consuntivo delle spese sostenute;
  - c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo caso, se si accerta un'esecuzione delle iniziative in forma ridotta, si può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello stabilito inizialmente;
- 2-Nei casi di cui sopra, la Giunta dispone, con apposito atto, la revoca di quanto concesso o il recupero totale o parziale (nelle forme di legge) delle somme erogate in relazione a quanto realizzato. Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto;

#### **Art.12-Pubblicità**

- 1-I beneficiari dei contributi sono tenuti a far risultare, in tutte le forme pubblicitarie, che l'iniziativa è stata realizzata con la collaborazione del Comune di Rovato.

#### **Art. 13 – Patrocinio Comunale**

- 1-Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, operanti sul territorio, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Rovato".
- 2-Le concessioni di patrocinio non costituiscono causa di esenzione dal pagamento dei tributi comunali, tranne nei casi espressamente previsti dai singoli Regolamenti comunali per sgravi e

agevolazioni ovvero per espressa deliberazione della Giunta Comunale e non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte dell'amministrazione.

- 3-Le richieste di patrocinio devono essere indirizzate al Sindaco, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
- 4-Le richieste di patrocinio sono esaminate dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti criteri:
  - a) attinenza dell'iniziativa alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
  - b) rilevanza nell'ambito delle aree di intervento indicate dall'art. 6;
  - c) assenza di fini di lucro.
- 5-Il patrocinio è concesso dalla Giunta o dal Sindaco.
- 6-La concessione di patrocinio non esonera i richiedenti di acquisire le necessarie autorizzazioni/licenze/concessioni previste ai sensi di legge.
- 7-li atti con i quali vengono pubblicizzate le iniziative per le quali il Comune ha concesso patrocinio devono contenere formalmente il Nome e lo Stemma del Comune.

#### **Art. 14 - Utilizzo gratuito di locali, spazi ed attrezzature comunali**

- 1-Ai soggetti di cui all'art.5 del presente regolamento, possono essere concessi in uso gratuito o ad un canone agevolato, immobili, spazi o attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale, ad integrazione o in sostituzione dei contributi descritti negli articoli precedenti, da adibire allo svolgimento delle loro attività o a loro sede. La concessione in uso deve essere regolata in apposita convenzione o in apposito contratto, in cui siano determinati gli obblighi delle parti, la durata ed i termini iniziale e finale. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Comune per l'uso improprio dei beni in questione.
- 2-E' facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali ed attrezzature per necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

#### **Art. 15 – Albo dei beneficiari**

- 1-E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.
- 2-L'albo è aggiornato annualmente secondo la seguente procedura:
  - entro il 31 marzo ogni settore del Comune comunica all'Ufficio Servizi alla Persona l'elenco dei soggetti fruitori di benefici attribuiti nel precedente esercizio;
  - entro il 15 aprile l'Ufficio Pubblica Istruzione Cultura Sport Tempo Libero predispone lo schema di deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dell'albo;
  - entro il 30 aprile, rispettivamente, la segreteria generale e il servizio Ced provvedono alla pubblicazione dell'albo beneficiari all'albo pretorio e sul sito Internet.
- 3-L'albo è aggiornato annualmente e pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.
- 4-L'albo è suddiviso nei seguenti settori d'intervento:
  - a) assistenza e sicurezza sociale;
  - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
  - c) sviluppo economico;

- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri.

5-Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, codice fiscale, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno.
- d) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

6-Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, codice fiscale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge o di regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

7-Non sono inseriti nell'albo:

- a) le contribuzioni già presenti in albi o elenchi pubblici di altre amministrazioni pubbliche;
- b) le contribuzioni che il Comune eroga per conto di altre Amministrazioni Pubbliche
- c) i contributi e trasferimenti erogati dal Comune ad altre amministrazioni pubbliche.

## **Art.16 Abrogazione**

1-Viene abrogato il precedente regolamento in materia, approvato con delibera consiliare n.56 del 28/11/2012.